

ORIGINALE

COPIA



COMUNE DI CAPRAROLA

Provincia di Viterbo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 08 del 31/03/2017

OGGETTO:	Aliquote anno 2017 (IMU-TASI-ADD. IRPEF) – Determinazioni
-----------------	--

L'anno DUEMILADICIASSETTE il giorno TRENTUNO del mese di MARZO alle ore 18,30 nella sala delle adunanze Consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti, notificati a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ORDINARIA di PRIMA convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

	Presenti	Assenti
1. STELLIFERI Eugenio	SI	
2. CRISTOFORI Nazzareno	SI	
3. RICCI Roberto	SI	
4. MASTROGIOVANNI Barbara	SI	
5. PASQUALI Andreina	SI	
6. BRUNETTI Donato	SI	
7. ONORI Rita	SI	
8. BORGNA Angelo	SI	
9. GIORGI Eliana	SI	
10. SBARRA Roberto	SI	
11. PONTUALE Alessandro	SI	
12. CUZZOLI Alessandro	SI	
13. NOCERA Valentina		SI

Presiede il **SINDACO EUGENIO STELLIFERI**.

Assiste alla seduta il segretario comunale **Dott. Orfeo Potenza**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, essendo presenti n. 12 Consiglieri dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- a far data dal 2014 la componente IMU della I.U.C non si applica all'immobile:
 - a) Adibito ad abitazione principale ed assimilate, ed alle sue pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota e la detrazione deliberata dal Comune, ivi compreso, dal 2015, l'immobile posseduto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, secondo i criteri dell'art. 9bis del D.L. n. 47/2014;
 - b) Appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse, dal 2016, le unità destinate a studenti universitari soci assegnatari;
 - c) Con le caratteristiche di fabbricato di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;
 - d) Adibito a casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di separazione legale o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - e) Posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente delle FF.AA., Polizia, Vigili delFuoco, etc.;

CONSIDERATO altresì che è stata introdotta una nuova disciplina agevolativa in relazione agli immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, di applicazione obbligatoria, che prevede la registrazione del contratto e la riduzione del 50 per cento della base imponibile, subordinando l'applicazione di tale agevolazione al possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune;

RILEVATO CHE la legge di Stabilità per il 2016 stabilisce che: *“A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993”* e, quindi viene ridisegnata l'esenzione IMU per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina, con i criteri in vigore prima della emanazione del D.M. 28 novembre 2014 e del D.L. n. 4/2015.

RICHIAMATA inoltre la legge 28 dicembre 2015 n. 208, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2016, la quale in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare prevede all'art. 1 comma 14: *“viene eliminata la TASI sulla prima casa, con l'unica eccezione delle abitazioni di lusso (categorie catastali A1, A8 e A9) –comma 14 lettera a) “(...) escluse le unità immobiliari destinate ad Abitazione principale dal possessore nonché all'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”;*

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

VISTO il Regolamento IUC con la componente IMU - TARI e TASI approvato con proprio atto deliberativo n.13 del 07/09/2014;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

VISTO l'art. 1 comma 42 lettera a) della legge di bilancio 2017 che di fatto impone il divieto di deliberare aumenti di prelievo sui tributi propri rispetto al prelievo fiscale applicato per l'esercizio 2015;

Visto l'art. 5 comma 11 del DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2016, n. 244 “Proroga e definizione di termini” il quale ha disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2017 al 31 marzo 2017;

RITENUTO di proseguire con la precedente politica tributaria e tariffaria dell'Ente per la Tassa sui servizi indivisibili (TASI), per l'imposta municipale propria (IMU), per l'addizionale comunale IRPEF;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione la Responsabile del servizio interessato, per quanto riguarda la regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma, D.Lgs. n. 267/2000, ha espresso parere favorevole;

ACQUISITO altresì sul provvedimento, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

Al momento della votazione sono presenti n.12 consiglieri.

I consiglieri della minoranza si dichiarano contrari e ribadiscono le stesse motivazione del punto precedente;

CON VOTI favorevoli 9, contrari 3 (Sbarra, Cuzzoli, Pontuale) resi per alzata di mano e così per l'immediata eseguibilità;

DELIBERA

DI CONFERMARE il 2017, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione:

TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI):

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (per le non esenti) Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.	1,90 ‰
Aree fabbricabili	0,00 ‰
Fabbricati rurali ad uso strumentale dell'agricoltura	0,00 ‰
Altri immobili con categoria catastale diversa da quella ad uso abitativo	0,00 ‰

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU):

- ALIQUOTA DI BASE: 0,99 % ; essa si applica a tutte le fattispecie per le quali non è prevista l'esenzione, compresi i fabbricati di categoria D ad uso produttivo;
- aliquota abitazione principale: 0,4 per cento (cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze)
- terreni agricoli, fabbricati rurali (con annotazione catastale) ad uso strumentale: esenti da imposta.
- di confermare la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di €.200,00.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,8%.

DI DARE ATTO che le predette aliquote decorrono dal 1 gennaio 2017;

DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismo.fiscale.gov.it entro i termini di legge;

DI DICHIARARE, con successiva votazione con stesso esito, la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Orfeo Potenza

IL SINDACO
F.to Eugenio Stelliferi

Visto, si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi degli artt. 49 e 147*bis* del D. Lgs 267/2000.

IL FUNZIONARIO
F.to Rag. Giuseppina Bruziches

.....

Visto, si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi artt. 49 e 147*bis* del D. Lgs 267/2000.

IL RAGIONIERE COMUNALE
F.to Giuseppina Bruziches

.....

ATTESTO CHE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune al n. **471** per 15 giorni interi e consecutivi a partire dal **28/04/2017** ai sensi dell'art 124, comma 1° del D. Lgs 267/2000.

Caprarola, data della pubblicazione

IL RESPONSABILE DELL'ALBO PRETORIO ONLINE
F.to Dott. Fabio Ceccarini

.....

La presente Deliberazione diviene esecutiva decorsi 15 gg. dalla data di pubblicazione (art. 134 comma 3 del D. Lgs 267/2000).

Per copia conforme all'originale.

Li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Orfeo Potenza

.....
